

La tutela dei legami familiari dei/lle MSNA

(in)formazione per professionisti dei servizi
socio-assistenziali territoriali, affidatari,
tutori volontari ed operatori delle comunità
di accoglienza MSNA



Di cosa parleremo?

- L'UNICEF in Italia
- La Convenzione sui diritti dell'Infanzia e dell'Adolescenza e la Legge 47/17
- Fenomenologia MSNA: status giuridico, percorsi di protezione, sistema di accoglienza e protezione dedicato, focus profili e bisogni specifici MSNA FVG
- Il diritto all'unità familiare e le possibili forme di attuazione
- Focus sul ricongiungimento familiare ex Reg. UE n. 604/2013
- Focus sull'affido familiare, in particolare in favore dei/lle MSNA
- Accesso ai fondi e social welfare management

Lista delle abbreviazioni

- CRC – Convention on the Rights of the Child
- MSNA - Minore Straniero Non Accompagnato
- SAI – Sistema di Accoglienza e Integrazione
- CAS – Centri di Accoglienza Straordinaria
- SSC - Servizio Sociale dei Comuni
- UI - Ufficio Immigrazione
- TM – Tribunale per i Minorenni
- UD – Unità Dublino
- PDS – Permesso Di Soggiorno

L'UNICEF ECARO in Italia

Il **Fondo delle Nazioni Unite per l'Infanzia (UNICEF)**: istituito con la risoluzione 57 adottata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite l'11 dicembre 1946 come organo sussidiario dell'Assemblea stessa.

Lavora con i governi di tutto il mondo per promuovere i diritti dei bambini e degli adolescenti alla sopravvivenza, alla protezione e allo sviluppo, guidato dai principi articolati nella **Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti dell'infanzia e adolescenza del 20 Novembre1989**

L'UNICEF ECARO è l'**Ufficio Regionale di UNICEF per l'Europa e l'Asia centrale** – denominato **UNICEF Europe and Central Asia Regional Office (ECARO)**

L'UNICEF ECARO è operativo in Italia dal 2016, quale Ufficio Distaccato da Ginevra

Azioni: sulla base di un accordo siglato con il Ministero dell'Interno, ha la funzione di erogare supporto tecnico per garantire che la **Convenzione ONU sui diritti dell'infanzia e adolescenza e gli standard internazionali in materia di protezione e inclusione sociale vengano applicati anche ai minori stranieri non accompagnati e giovani migranti e rifugiati in Italia.**

La Convenzione sui Diritti dell'Infanzia e dell'Adolescenza

(United Nations Convention on the Rights of the Child - CRC)
<https://www.unicef.it/convenzione-diritti-infanzia/articoli/>

- approvata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 20 novembre 1989, recepita da 196 Paesi.
- In Italia, la CRC è stata ratificata il 27 maggio 1991

Strumento normativo più importante, completo e più ratificato in materia di tutela e promozione dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza



- **Persona minorenne**, non solo soggetto passivo di tutela e protezione, ma **soggetto attivo di diritti civili, sociali, politici, culturali ed economici inalienabili**
- La Convenzione enuncia principi che **impegnano OGNI PERSONA che si OCCUPI A QUALSIASI TITOLO di un percorso educativo e formativo** a cui viene richiesto di attuare i principi e **la nuova pedagogia dello sviluppo umano contenuti e proposti nella Convenzione**

Principi

• *Io Stato in cui la persona minorenne si trova DEVE provvedere alla CONCRETIZZAZIONE DEI SUOI DIRITTI ovvero alla REALIZZAZIONE DEL SUO SUPERIORE INTERESSE, indipendentemente dalla nazionalità*

Garanzia diritto alla crescita e sviluppo armonioso della personalità





I quattro principi fondamentali

Principio di non discriminazione (art. 2)	<p>Ogni minore è titolare di diritti e i suoi diritti devono essere garantiti senza distinzione di razza, sesso, lingua, religione, a prescindere da ogni considerazione per l'opinione politica del minore o dei suoi genitori</p>
Superiore Interesse del minore (art. 3)	<p>La considerazione per l'interesse superiore del minore deve avere carattere preminente in ogni decisione che riguarda il minore e che compete alle istituzioni pubbliche o private di assistenza sociale, ai Tribunali, alle autorità amministrative o agli organi legislativi</p>
Diritto alla vita, alla sopravvivenza e allo sviluppo (art. 6)	<p>Gli Stati devono impegnare il massimo delle risorse disponibili al fine di tutelare la vita e il sano sviluppo dei minori, anche tramite la cooperazione tra Paesi</p>
Diritto all'ascolto e ad essere informati (artt. 12 e 13)	<p>I minori hanno il diritto ad essere seriamente ascoltati, ad essere informati, ad esprimere le proprie opinioni ed ad prendere parte a tutti i processi decisionali che li riguardino</p>

La Legge 47/17

Nel 2017, l'Italia ha adottato la c.d. **Legge Zampa (L. 47/2017)**

“Disposizioni in materia di misure di protezione dei Minori Stranieri Non Accompagnati” (MSNA)

L’Italia primo Paese UE a dotarsi di una legge diretta alla specifica tutela dei **MSNA i quali costituiscono una categoria di persone particolarmente vulnerabili perché migranti e per la giovane età** (Corte europea di Giustizia, caso M.A. et al., C-648/11, 2013)

Disciplina unitaria ed organica del sistema di protezione ed accoglienza dei MSNA

Chi sono i/le MSNA?


MSNA :

- Persona minorenne
- **non avente cittadinanza italiana o dell'UE;**
- che si trova per **qualsiasi causa nel territorio dello Stato** o che è altrimenti sottoposto alla giurisdizione italiana;
- privo di assistenza e di rappresentanza da parte dei genitori o di altri adulti per lui legalmente responsabili** in base alle Leggi vigenti nell'ordinamento italiano

Riconoscimento **titolarità dei diritti** sanciti dalla **Convenzione delle Nazioni Unite sui Diritti del Fanciullo (1989)**

PARI TRATTAMENTO con i minorenni di cittadinanza italiana o dell'UE (art. 1 Legge 47/17)

Il sistema di protezione ed i principali attori coinvolti



Il contesto in FVG


Profili MSNA FVG al 30.06.25

Dashboard Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

<https://analytics.lavoro.gov.it/t/PublicISM/views/PresenzadeiMinoristranierinonaccompagnatiinItalia/PresenzadeiMinostranierinonaccompagnatiinItalia?%3Aembed=y&%3Aid=5&%3AisGuestRedirectFromVizportal=y>

- **735 MSNA** presenti (96,33% M e 3,67 F)
- **88,71%** fascia età **16-17**;
- **5,58%** fascia età **15 anni**
- **5,31 %** fascia età **7- 14 anni**
- Nazionalità: **Egitto, Bangladesh, Afghanistan, Pakistan, Ucraina**

La lettura dei principali bisogni emergenti dei/le MSNA in FVG



Il superiore interesse del minore
Best Interests of the Child – BIC

Principio fondante nel quadro legale internazionale, europeo e nazionale

Art. 3 CRC «1. In tutte le decisioni relative a bambini/e e ragazzi/e, di competenza delle istituzioni pubbliche o private di assistenza sociale, dei tribunali, delle autorità amministrative o degli organi legislativi, l'interesse superiore del fanciullo deve essere una considerazione preminente.»


Il Comitato ONU sui Diritti dell'Infanzia descrive il superiore interesse come “**benessere del minore**” che dipende da:

- circostanze individuali (età, livello di maturità, vissuto personale, ecc.)
- dalle diverse decisioni assunte sulla base dei diritti e dei bisogni specifici


Valutazione caso per caso del percorso di protezione attinente all'identità del/la MSNA



Procedure informate al superiore interesse del minorenne



Come valutare il superiore interesse del minore Best Interests Assessment - BIA



Come determinare il
superiore interesse del
minore
Best Interests
Determination (BID)



Dalla Teoria alla Pratica: il primo colloquio con il minore


(art. 19-bis, co. 1 D.Lgs. 142/2015)

Colloquio con il MSNA alla presenza di un
mediatore linguistico culturale
A seguito del suo rintraccio e collocamento
in comunità MSNA


Fornire informazioni sui diritti riconosciuti,
sulle modalità di esercizio di tali diritti,
compreso quello di chiedere la protezione
internazionale

Approfondire storia personale, familiare,
presenza familiari/parenti per
riconciliazione familiare «Dublino»,
motivi espatrio e separazione dai genitori,
progetto migratori, viaggio, eventuali rischi
o timori in caso di ritorno, vulnerabilità

Valutare, congiuntamente al MSNA, il
percorso di protezione rispondente al suo
superiore interesse (percorso ordinario,
prot. Internazionale, prot. Sociale)



Il personale coinvolto nel colloquio con il minore



La CRC sottolinea **l'importanza della famiglia** nella vita di ogni bambino e adolescente, quale **“unità fondamentale della società e di un ambiente naturale per la crescita e il benessere di tutti i suoi membri e in particolare dei fanciulli”**.

Legge 47/17, 84/1983, 149/2001 sul diritto del minore ad una famiglia:

«**il diritto del minore a vivere, crescere ed essere educato nell'ambito di una famiglia è assicurato senza distinzione di sesso, di etnia, di età, di lingua, di religione e nel rispetto della identità culturale del minore** e comunque non in contrasto con i principi fondamentali dell'ordinamento»

Il Sistema di accoglienza e protezione

SCHEMA - SISTEMA DI ACCOGLIENZA PER MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI

Ingresso irregolare / rintraccio

In via prioritaria: promuovere la soluzione dell'affidamento familiare

prima accoglienza

Centri FAMI

seconda accoglienza

Sistema di Accoglienza e Integrazione

In caso di indisponibilità di posti

Minori under 14
Accoglienza in carico al Comune

Minori 14+
CAS minori

In caso di indisponibilità di posti

Minori 16+ in apposite sezioni di CPA e CAS

In caso di indisponibilità di posti

Accoglienza in carico al Comune



Il sistema di accoglienza dedicato ai/lle MSNA

art. 19, co. 1, 2 e 2-bis D.lgs n. 142/2015 (norme specifiche introdotte e modificate dalla L. 47/2017 (Legge Zampa) e, da ultimo, dal DL n. 133/2023)

Prima accoglienza «per le esigenze di soccorso e protezione immediata» – Strutture governative (c.d. **centri FAMI**):

- attivazione da parte del Ministero dell'Interno, in accordo con l'ente locale del territorio, tenuto conto dell'entità degli arrivi alla frontiera ovvero dei rintracci, e gestione del Ministero con finanziamenti a valere sul Fondo FAMI
- tempo max permanenza: 45 giorni

- Servizi: **identificazione** (conclusione entro 10 gg), **eventuale accertamento età, informazioni sui diritti connessi alla minore età e sulle modalità di esercizio**, compreso l'accesso alla protezione internazionale.
- «*Durante la permanenza nella struttura di prima accoglienza è garantito un colloquio con uno psicologo dell'età evolutiva, ove necessario in presenza di un mediatore culturale, per accettare la situazione personale del minore, i motivi e le circostanze della partenza dal suo Paese di origine e del viaggio effettuato, nonché le sue aspettative future*»

La seconda accoglienza

Seconda accoglienza Sistema di Accoglienza e Integrazione (SAI):

- accoglienza nelle strutture gestite dal Ministero Interno
- servizi predisposti su base volontaria dagli Enti locali mediante progetti finanziati prevalentemente dal Fondo Nazionale per le Politiche ed i Servizi dell'asilo con il supporto delle realtà del terzo settore
- interventi di *accoglienza integrata*: servizi di vitto e alloggio, misure di informazione, accompagnamento sociale, assistenza e orientamento del territorio, attraverso la costruzione di percorsi individuali di inserimento socio-economico.

- i minori non accompagnati accolti primariamente nell'ambito del SAI e in particolare nei progetti specificamente destinati a tale categoria di soggetti vulnerabili (**art. 19 D.lgs n. 142/2015**)
- nella scelta del posto in cui collocare il minore, si deve tenere conto delle esigenze e delle caratteristiche dello stesso, in relazione alla tipologia dei servizi offerti dalla struttura di accoglienza

L'accoglienza emergenziale

art. 19, D.lgs n. 142/2015, co. 3 e 3-bis (norme specifiche introdotte e modificate dalla L. 47/2017 (Legge Zampa) e, da ultimo, dal DL n. 133/2023)

N.B.: MSNA non può in nessun caso essere trattenuto o accolto presso i centri di permanenza per i rimpatri (**CPR**) e i centri governativi di prima accoglienza (**CDA, CARA, CAS**)

In presenza di arrivi consistenti e ravvicinati di minori non accompagnati, qualora l'accoglienza non possa essere assicurata all'interno dei centri FAMI o del SAI, **il Prefetto può disporre l'attivazione di strutture ricettive temporanee esclusivamente dedicate ai minori non accompagnati**, con una capienza massima di 50 posti per ciascuna struttura. Simili ai CAS, ma dedicate ai minorenni, prevedendo l'erogazione di servizi a loro dedicati

- L'accoglienza nei CAS minori non può essere disposta nei confronti del minore infra14 ed è limitata al tempo strettamente necessario al trasferimento in SAI

Nel caso di indisponibilità in CAS minori: possibilità per il Prefetto di disporre **l'accoglienza del minore di età non inferiore a 16 anni in una sezione dedicata nei CPA e CAS ordinari**, per un periodo comunque non >90 gg, prorogabile al massimo di ulteriori 60gg (DL n. 133/2023).

- **Nel caso di indisponibilità, «assistenza e accoglienza sono temporaneamente assicurate dalla pubblica autorità del Comune in cui il minore si trova, fatta salva la possibilità di trasferimento del minore in un altro comune, [...] tenendo in considerazione prioritariamente il superiore interesse del minore».**

Il Sistema di accoglienza dei/lle MSNA in FVG

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 7
dicembre 2022, n. 0158/Pres.
<https://lexview.int.regnione.fvg.it/FontiNormative/Dettaglio.aspx?Id=6804>

Regolamento per la disciplina delle procedure di autorizzazione, vigilanza e accreditamento delle strutture residenziali, semiresidenziali e a ciclo diurno che svolgono attività socioassistenziali, socioeducative e sociosanitarie a favore di minori e per la determinazione dei criteri e delle modalità di iscrizione e tenuta del registro di tali strutture, in attuazione degli articoli 31 e 33 della legge regionale 31 marzo 2006, n. 6

COMUNITÀ PER L'INTEGRAZIONE SOCIALE E SOCIOCULTURALE

Caratteristiche generali	<p>È un servizio residenziale caratterizzato da un intervento educativo svolto da un'équipe multidisciplinare che guida il minore in un percorso di crescita personale e sociale, favorendone la progressiva integrazione sociale e socioculturale, la responsabilizzazione e l'autonomia.</p> <p>All'interno della struttura sono assicurate le seguenti attività:</p> <ul style="list-style-type: none">a) recupero e/o potenziamento delle risorse individuali del minore allo scopo di favorire il processo di crescita;b) orientamento e tutela legale: supporto nell'espletamento delle procedure di identificazione, del rilascio del permesso di soggiorno;c) verifica della presenza di parenti e collaborazione per l'eventuale avvio delle procedure di riconciliazione familiare;d) assistenza psicologica e sanitaria di base. Sono escluse le attività di risposta a bisogni caratterizzati da alto carico socio sanitario;e) misure di supporto, presa in carico e riabilitazione di condizioni di vulnerabilità o di necessità particolari (disagio psicologico, vittime di tratta, torture, violenza);f) assolvimento dell'obbligo di istruzione;g) insegnamento della lingua italiana anche in raccordo con i piani regionali per la formazione civico-linguistica;h) formazione secondaria e/o professionale;i) collocamento in attività lavorative in apprendistato e/o in tirocini;j) inserimento in contesti e attività socializzanti e per il tempo libero. <p>Nel caso in cui i minori presentino problematiche di carattere sanitario, l'Azienda Sanitaria (AS) competente per territorio garantisce, in raccordo con il Servizio sociale referente, percorsi di cura terapeutico-riabilitativi coerenti con le problematiche rilevate.</p> <p>Il PEI è elaborato in forma congiunta con il servizio sanitario di competenza, integrato per gli aspetti di competenza sanitaria e sociosanitaria. Le prestazioni sanitarie sono a carico dell'AS di competenza.</p>
--------------------------	---

Destinatari	<p>Minori stranieri non accompagnati di età compresa tra i 14 e i 17 anni, ed eventualmente dal compimento dei 18 anni fino al compimento dei 21 anni in caso di prosieguo amministrativo.</p>
Capacità ricettiva	<p>Ogni struttura può articolare l'accoglienza in moduli, con una capacità di sedici minori per singolo modulo.</p> <p>Sulla base della progettualità specifica, della valutazione complessiva sulla praticabilità dell'inserimento e sulla compatibilità con gli altri ospiti della struttura, previo provvedimento dell'Autorità giudiziaria, può essere disposto l'inserimento in deroga esclusivamente di fratelli e/o sorelle fino ad un massimo di otto minori per singolo modulo.</p>
Moduli	<p>La struttura può essere articolata in moduli. Per modulo si intende un'unità funzionale organizzativa collocata presso la stessa sede dell'attività residenziale, volta all'erogazione dei servizi nell'interesse del minore.</p>
Personale	<p>La comunità garantisce il servizio attraverso un'equipe educativa composta da varie figure professionali, tra cui:</p> <p>personale in possesso del titolo di studio previsto dalla normativa vigente (educatori professionali); personale in possesso di laurea in discipline umanistiche (a titolo esemplificativo: scienze dell'educazione e della formazione primaria, mediazione linguistica e culturale, servizio sociale, psicologia, sociologia, scienze politiche); personale in possesso di diploma rilasciato da istituti superiori ad indirizzo socio-psico-pedagogico, dotato di adeguata esperienza nell'ambito dei servizi socio educativi e di integrazione socioculturale.</p>

n. /2024 MIN.;



TRIBUNALE PER I MINORENNI DI TRIESTE

Il Tribunale per i Minorenni in camera di consiglio, così composto:

Dott. Dott. Dott. Dott.

Presidente;
Giudice;
Giudice onorario;
Giudice onorario;

ha pronunciato il seguente

DECRETO

letti gli atti del procedimento sopra enumerato, relativo al minore , nato il in EGITTO;

letti, in particolare, gli atti trasmessi dalla Questura di Trieste del ;

considerato che il minore in oggetto è stato rinvenuto sul territorio italiano ed è risultato non accompagnato e privo di persone adulte di riferimento;

ritenuto che, per quanto esposto, essendo necessario provvedere alla protezione del minore ai sensi della l. n. 184/1983 (artt.33 comma 5°, 37 bis, 2 e 4 l. n. 184/1983), e in applicazione altresì dell'art. 19 D. L.vo n.142/2015, debba essere disposto, in difetto di assenso da parte del genitore escente la responsabilità genitoriale, l'affidamento urgente all'ente locale del luogo di rintraccio per idoneo collocamento in famiglia, o gruppo famiglia, ovvero gruppo appartamento (ai sensi dell'art. 4, comma 2°, l. n.184/1983), salvo il successivo rimpatrio assistito per il ricongiungimento con la famiglia, ove possibile, secondo quanto previsto dall'art. 8 l. n. 47/2017;

ritenuto, altresì, opportuno che il Servizio Sociale competente verifichi la possibilità di elaborare un progetto nell'interesse del minore, previa audizione dello stesso, che tenga conto delle aspirazioni del medesimo;

ritenuto, inoltre, che conformemente a quanto richiesto dal Pubblico Ministero, vada sin d'ora precisato che il minore potrà prestare il proprio consenso a svolgere eventuali attività lavorative nei casi previsti dalle leggi speciali;

ritenuto altresì che, in considerazione delle esigenze del minore, si rende necessario, in attesa di svolgere l'indagine istruttoria, pronunciare, a sua protezione, un provvedimento temporaneo e urgente di affidamento al Servizio Sociale territoriale;

P.Q.M.
letta la richiesta del Pubblico Ministero;



Il decreto del Tribunale per i Minorenni (TM) di ratifica accoglienza e affidamento

applicati gli artt. 18 e 19 D. L.vo n.142/2015; 737 e ss., 741, 2° comma, c.p.c.; definitivamente pronunciando;

ratifica

il collocamento del minore [REDACTED]
[REDACTED] nato il [REDACTED] in EGITTO, nella struttura di prima accoglienza fino al compimento del trentesimo giorno dal suo ingresso e ne dispone, quindi, il suo immediato trasferimento presso idonea famiglia affidataria o, in subordine, in gruppo famiglia o gruppo appartamento idoneo alla sua condizione;

affida

il predetto minore al Servizio Sociale del Comune di Trieste, affinché gli assicuri una sistemazione idonea alla sua condizione di minorenne e incarica il Servizio Sociale del Comune di Trieste:

- di svolgere un'indagine psicosociale sulla situazione personale, familiare ed ambientale del minore;
- di formulare un progetto educativo - formativo, con l'inserimento del minore in attività di socializzazione, di tempo libero o professionalizzanti;
- di avviare la procedura per l'inserimento in un progetto afferente alla rete SIPROIMI;
- di predisporre ogni altro intervento a tutela del minore che, tenendo conto della sua situazione personale e delle esigenze di protezione, gli consenta di avviare un percorso di integrazione in Italia;

invita

il Servizio Sociale competente nonché il responsabile della Comunità che ospita il minore a trasmettere a questo Tribunale una relazione entro il 30 settembre 2025 sulla condizione personale, familiare e ambientale del minore, nonché sulle attività intraprese e sul comportamento dello stesso.

Manda alla Cancelleria per la comunicazione al P.M. in sede, al Servizio Sociale del Comune di Trieste, anche per la comunicazione al minore nella comunità in cui è inserito.

Così deciso in Trieste, nella camera di consiglio del 18 dicembre 2024

Il Presidente estensore
Dott. [REDACTED]

Il diritto all'unità familiare dei/lle MSNA e le forme di attuazione



I principi cardine della CRC e della Legge 47/17 in materia di diritto all'unità familiare

Artt. 9 e 10

Gli Stati vigilano affinchè i minori non siano separati dai loro genitori contro la loro volontà, salvo i casi in cui la decisione sia presa dalle autorità competenti nel superiore interesse del minore. Tale diritto deve essere preso in dovuta considerazione dagli Stati anche nelle procedure di riconciliazione familiare

Art. 20 CRC

Ogni fanciullo il quale è temporaneamente o definitivamente privato del suo ambiente familiare [...] ha diritto a una protezione e ad aiuti speciali dello Stato [...] Tale protezione sostitutiva può in particolare concretizzarsi per mezzo dell'affidamento familiare[...]

Art. 6 Legge 47/17


Qualora siano individuati familiari idonei a prendersi cura del minore straniero non accompagnato, tale soluzione deve essere preferita al collocamento in comunità

Art. 7 Legge 47/17

Gli enti locali possono promuovere la sensibilizzazione e la formazione di affidatari per favorire l'affidamento familiare dei minori stranieri non accompagnati, in via prioritaria rispetto al ricovero in una struttura di accoglienza

La procedura per l'individuazione dei familiari

(art. 19, co. 7 e ss. D. Lgs. 142/2015)



Le indagini familiari

L'indagine familiare (art. 6 Legge 47/17) è un'indagine socio economica che, sulla base dell'incontro e del colloquio con i familiari, offre un quadro del contesto familiare e locale di provenienza di ogni MSNA allo scopo di fornire a tutori, assistenti sociali e operatori responsabili per l'accoglienza e la protezione dei minori elementi utili per le valutazioni del superiore interesse del MSNA



La compilazione della scheda E

Linee guida sui minori stranieri non accompagnati: le competenze della Direzione Generale
dell'immigrazione e delle politiche di integrazione

CARTA INTESTATA DELL'ENTE SEGNALANTE

SCHEDA E

RICHIESTA DI RINTRACCIO DEI FAMILIARI DEL MINORE STRANIERO NON ACCOMPAGNATO

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

Direzione Generale dell'immigrazione e delle politiche di integrazione

e-mail: minoristranieri@lavoro.gov.it

Il richiedente

Generalità	
Qualifica	
Telefono	
e-mail	
Comune che ha in carico il minore	
Data della presa in carico	

Dati anagrafici del minore straniero non accompagnato

Cognome	
Nome	
Eventuali alias	
Data di nascita	
Luogo di nascita	
Cittadinanza	

Scheda E – Richiesta di rintraccio dei familiari del minore straniero non accompagnato




Linee guida sui minori stranieri non accompagnati: le competenze della Direzione Generale
dell'immigrazione e delle politiche di integrazione

Dati necessari per l'avvio dell'indagine familiare

Parentela	Padre	Madre	Altro
Cognome			
Nome			
Luogo di residenza			
Età			
Indirizzo			
Telefono			
Note			

Scheda E – Richiesta di rintraccio dei familiari del minore straniero non accompagnato





Le possibili azioni a seguito delle indagini familiari

Ricongiungimento familiare ai sensi del Regolamento UE n. 604/2013
(Reg. Dublino III)

Rimpatrio assistito e volontario

Affidamento intrafamiliare

Affidamento etero familiare

Riconciliamento familiare ex Regolamento UE. n. 604/2013 – art. 6, 8 e ss.

- verifica presenza di familiare/parente in un Paese UE (genitori, fratelli, nonni, zii, altro adulto responsabile per il richiedente);
- verifica idoneità familiare/parente per la cura del minore
- verifica con il minore che riconciliamento risponde al suo superiore interesse

Rimpatrio assistito e volontario – art. 8 Legge 47/17

- verifica che riconciliamento con i propri familiari nel Paese di origine o in un Paese terzo corrisponde al suo superiore interesse (opzione non considerata nel caso in cui vi sia un ragionevole rischio di violazione di diritti umani fondamentali come accesso al cibo, a una soluzione abitativa, ai servizi sanitari, all'istruzione, ai servizi di reinserimento);
- provvedimento del TM, dopo aver sentito il minore e il tutore e considerati i risultati delle indagini familiari e la relazione dei Servizi Sociali relativamente alla situazione del minore in Italia

Affidamento intrafamiliare, a parente entro il 4° grado – art. 4, Legge 184/83

- disposto con determina del servizio sociale locale, successivamente reso esecutivo dal GT;
- previo consenso del/i genitore/i, ovvero dal tutore /tutore pro tempore;
- previo ascolto del minore dai 12 anni o di età inferiore in considerazione della sua capacità di discernimento.

**Ove manchi l'assenso di genitori/tutore
può provvedere il TM (affidamento
giudiziale)**

Affidamento eterofamiliare art. 2, commi 1 e 3 Legge 184/83


- disposto con determina del servizio sociale locale, successivamente reso esecutivo dal GT;
- previo consenso del/i genitore/i, tutore, tutore pro tempore, sentito il minore dai 12 anni o di età inferiore, in considerazione della sua capacità di discernimento;
- ove possibile affidamento a una famiglia preferibilmente con figli minori o a persona singola in grado di assicurare mantenimento, istruzione e relazione affettive;

**Ove manchi l'assenso di genitori/tutore
può provvedere il TM (affidamento
giudiziale)**

Il ricongiungimento familiare ex
Regolamento UE n. 604/2013
cd. Reg. Dublino III



La clausola vincolante



ART. 6

“L’interesse superiore del minore deve costituire un criterio fondamentale nell’attuazione da parte degli Stati membri, di tutte le procedure previste dal presente regolamento” e nel valutarlo si deve tenere conto di alcuni fattori quali:

- la possibilità di ricongiungimento familiare;**
- il benessere e lo sviluppo sociale del minore;**
- le condizioni di sicurezza,** in particolare se sussiste un rischio che il minore sia vittima di tratta di esseri umani;
- l’opinione del minore,** secondo la sua **età e maturità**

La clausola discrezionale


Art. 17

Presenza in altri Stati UE di «PERSONE LEGATE DA QUALSIASI VINCOLO DI PARENTELA, per ragioni umanitarie fondate in particolare su motivi familiari o culturali

Es. Cugini con cui MSNA ha un particolare rapporto familiare, emotivo, etc

Clausola discrezionale ovvero **non vincola lo Stato che riceve la richiesta** a rispondere positivamente, neanche qualora venisse provato il legame di parentela e idoneità del parente a prendersi cura del minore

L' avvio della procedura di riconciliazione familiare Dublino verso uno Stato UE – Procedura di outgoing




Cosa è la relazione BIA (Best Interests Assessment)


E' una **relazione di valutazione del superiore interesse del MSNA**, fondamentale per il buon esito della procedura di ricongiungimento familiare in quanto valuta e documenta quell'elemento – il superiore interesse del minorenne – che deve sussistere affinchè il ricongiungimento familiare abbia luogo

- elenco dei **colloqui svolti per la valutazione del superiore interesse del minorenne**
- informazioni **personalì e particolari vulnerabilità del minorenne**
- informazioni sulla **famiglia d'origine**
- **percorso migratorio del minorenne**
- informazioni su **familiari/parenti del minorenne** soggiornanti in uno o più Stati membri con indicazioni dettagliate in merito a status giuridico dei familiari/parenti
- data arrivo
- recapiti
- **attività lavorativa** al fine di verificare il livello di stabilità ed integrazione nello Stato UE
- **potenziali rischi o nuove vulnerabilità** del minorenne conseguenti al fallimento del ricongiungimento familiare
- elenco **allegati sia da fonti ufficiali** (stati di famiglia, documenti di identità, certificati di nascita, etc) che **di carattere informale** (lettere, fotografie, screenshot di conversazioni sul cellulare o di videochiamate tra MSNA e familiari)
- **albero genealogico**


La richiesta di presa in carico



La risposta alla richiesta di presa in carico



L'attuazione del ricongiungimento familiare



L'importanza del coordinamento tempestivo della rete interistituzionale


Termini perentori nell'attuazione del diritto all'unità familiare

Entro 3 mesi dal C/3, l'UD italiana deve inviare la richiesta di presa in carico



Mancato invio entro 3 mesi = competenza italiana

Entro 2 mesi dalla ricezione della richiesta, l'UD interpellata comunica allo Stato italiano la decisione sull'accettazione



Mancata risposta entro 2 mesi= accettazione della presa in carico da parte dello Stato UE richiesto


Entro 6 mesi a decorrere dell'accettazione della richiesta, deve essere effettuato il **trasferimento nello Stato UE**



Mancato trasferimento entro 6 mesi = competenza italiana

Importante: tempestiva notifica decreto trasferimento, predisposizione, ricezione e trasmissione nulla osta TM a UD italiana e UI Questura competente

L' avvio della procedura di ricongiungimento familiare Dublino verso l'Italia – Procedura di incoming



Alcune indicazioni

Garantire la piena comprensione, consenso alla procedura e partecipazione significativa del/la MSNA nella costruzione del suo progetto migratorio familiare:

- garantisce la continuità della sua storia e la costruzione della sua identità

- lo rende parte attiva in tutti i passaggi, lo responsabilizza e ha un impatto molto positivo su autostima, resilienza e generazione di una situazione di nuovo e ritrovato benessere individuale, con affidamento agli adulti e riduzione rischio affidamento a movimenti secondari

Sollecitare la nomina tutore volontario quale punto di riferimento dedicato sia per MSNA che per soggetti istituzionali

Aggiornamento procedura a tutta la rete coinvolta nella sua protezione (SSC, Procura, TM, comunità MSNA/tutore)

Contatto con famiglia origine e familiari/parenti UE, previa raccolta prime informazioni con il/la MSNA in merito a sicurezza familiari, alla presenza del tutore e/o assistente sociale e/o educatore con mediatore a scopi osservativi e per la protezione e sicurezza del minore

Se MSNA, nelle more della procedura Dublino, diviene maggiorenne la procedura non si chiude in quanto rimane **cristallizzata al momento in cui la persona ha richiesto la protezione internazionale** (importante avviare la pratica di ricongiungimento da minorenne ovvero formalizzare la richiesta di protezione internazionale con evidenza Dublino quale MSNA)

Reg. Dublino ha per obiettivo la determinazione dello Stato membro competente e, pertanto, **non impone al parente/familiare alcun obbligo di accoglienza o mantenimento economico ma prevede che sia per il MSNA il punto di riferimento e voglia “prendersene cura” dal punto di vista affettivo**



L'affido familiare
Focus sull'affido familiare in
favore dei/le MSNA



L' affido familiare

Il diritto alla famiglia e a crescere nella propria famiglia e' sancito dalla normativa italiana come dagli strumenti internazionali di protezione delle persone minorenni (CRC, CEDU, Carta dei diritti fondamentali UE), per garantire a ogni minore l'assistenza materiale e soprattutto l'affetto necessario alla propria crescita armoniosa e consapevole verso l'autonomia

L'affidamento familiare rappresenta uno strumento di accoglienza privilegiato e prezioso per le risposte che fornisce ai bisogni di cura, affetto ed educazione di bambini e bambine, ragazzi e ragazze, in prospettiva del loro rientro nella propria famiglia di origine.

Per ogni affidamento familiare, i SSC devono elaborare un progetto di affidamento che ha come obiettivo la tutela degli interessi della persona minorenne



Affido Familiare per evitare l'istituzionalizzazione, perche' ...

- facilita la normalizzazione della vita di molti minori con bisogni educativi speciali (BES);
- implica un forte lavoro di integrazione fra l'équipe responsabile del caso e la famiglia affidataria;
- richiede un intenso lavoro di accompagnamento (minore, famiglia d'origine, famiglia affidataria);
- esige un progetto di affidamento particolarmente curato in tutti i suoi aspetti e in tutte le sue fasi;
- viene meglio sostenuto da famiglie affidatarie appositamente formate e che possono disporre di una nutrita rete sociale di sostegno

PRINCIPI CARDINE



Principio di Necessità:
l'allontanamento deve essere
disposto solamente quando
altre opzioni non risultano
percorribili e la durata
dell'allontanamento deve
essere più breve possibile



Principio di Appropriatezza:
La soluzione «alternativa»
deve essere scelta con
l'interesse superiore del/la
bambino/a alla base della
decisione

QUADRO NORMATIVO NAZIONALE DI RIFERIMENTO



LINEE DI INDIRIZZO AFFIDAMENTO FAMILIARE (MLPS – 2012)

- Focus su MSNA che riprende linee guida ONU
- Raccomandazioni per la promozione; sensibilizzazione e formazione affido familiare anche per MSNA
- Indicazioni operative

Legge 184/1983

Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori → Minore e' soggetto di diritto → superiore interesse

Legge 149/2001

Diritto del minore a una famiglia → # minori accolti c/o Comunita' max 10

Legge 173/2015

Continuità degli affetti

Legge 47/2017 (c.d. Legge Zampa)

Disciplina dei/lle MSNA e dell'affido

Affido MSNA: Art. 7 Legge Zampa



Affido familiare da preferire rispetto al collocamento in comunità

«Gli enti locali possono promuovere la sensibilizzazione e la formazione di affidatari per favorire l'affidamento familiare dei minori stranieri non accompagnati; in via prioritaria rispetto al ricovero in una struttura di accoglienza».

Il sistema di affido è unico: la legge non distingue tra affidi di minori italiani allontanati dall'autorità giudiziaria e MSNA

EU Action prevede di anticipare l'inserimento in affido fin dalle primissime fasi di sbarco del minore

Gli interventi europei e nazionali in materia di affido familiare dei/lle MSNA





Le diverse forme di affido

LINEE DI INDIRIZZO AFFIDAMENTO FAMILIARE (MLPS, 2012 e 2024)

<https://www.statoregioni.it/media/zdfgu21c/p-2-cu-atto-rep-n-17-8feb2024.pdf>

Uno spettro di interventi, dai più “leggieri” e meno convenzionali, ai più “pesanti” e convenzionali, con maggiore necessità di intervento istituzionale, che richiedono più formazione e risorse agli affidatari, in virtù delle situazioni di maggiore complessità cui rispondono.

In base al consenso della famiglia d'origine:

- **Consensuale:** genitori o tutori della persona minorenne acconsentono al progetto di affidamento e lo formalizzano con il servizio pubblico titolare del caso. La consensualità è una risorsa importante: se riconosciuta fin da subito e “lavorata”, essa può contribuire a rendere questo tipo di affidamento con alta previsione di rientro, quindi breve.
- **Giudiziale:** avviene con provvedimento del Tribunale per i Minorenni, spesso su proposta del servizio titolare, in assenza del consenso dei genitori e/o in tutti i casi in cui l'autorità giudiziaria ritenga necessario disporlo.





Le diverse forme di affido

LINEE DI INDIRIZZO AFFIDAMENTO FAMILIARE (MLPS, 2012 e 2024)



In base al legame tra persona affidata e risorsa affidataria:

- **Intrafamiliare:** all'interno della rete parentale naturale della persona minorenne, che si mostra desiderosa e capace di farsi carico di un problema che coinvolge uno dei suoi membri, qualora il servizio titolare verifichi l'esistenza di un legame affettivamente significativo tra minore e parenti interessati e/o in tutte quelle situazioni in cui i servizi vengono coinvolti nell'intervento dopo che la famiglia del minore si è già autonomamente organizzata a trovare una soluzione entro la propria cerchia parentale.
- **Eterofamiliare:** coinvolge terzi che non hanno legami di consanguineità con la famiglia della persona minorenne, in quanto in essa non ci sono risorse disponibili e/o ritenute adeguate. Considerata una delle prime ipotesi di lavoro quando si rende necessaria una separazione, anche se transitoria, fra il minore e l'insieme della sua famiglia, che permetta comunque il mantenimento dei contatti fra i due.
- **Omoculturale:** presso famiglie di origine culturalmente affini e che copre anche le forme di affido intrafamiliare con legami oltre il IV grado di parentela.



Le diverse forme di affido

LINEE DI INDIRIZZO AFFIDAMENTO FAMILIARE (MLPS, 2012 e 2024)



In un continuum da forme «leggere» a forme «impegnative»:

- **diurno**: quando il minore trascorre solo parte della giornata con gli affidatari;
- **a tempo parziale**: quando il minore trascorre solo un periodo definito con gli affidatari (qualche giorno la settimana, un breve periodo nell'anno)
- **a tempo pieno/residenziale**: quando il minorenne vive stabilmente con gli affidatari

In base alle situazione particolare della persona minorenne:

- **di bambini piccoli (0-24 mesi)**
- **in situazioni di emergenza**: per offrire un'accoglienza in famiglia a tutti quei minori, in particolare di età compresa tra gli 0 e i 10 anni, coinvolti in situazioni che sono improvvise e gravi, tali da richiedere un "pronto intervento" immediato
- **in situazioni di particolare complessità**: nel caso di minori con esigenze specifiche (disabilità, disturbi psichiatrici, problemi sanitari)
- **di adolescenti**, prosecuzione oltre i 18: particolarmente complesso, per via della fase evolutiva del minore che si caratterizza per la tensione all'emancipazione e differenziazione dalle figure genitoriali e per la costruzione della propria identità
- **di minori stranieri non accompagnati**: progetto costruito a partire dalla comprensione del progetto migratorio di ogni ragazzo, delle ragioni che lo hanno portato nel nostro Paese, del legame esistente con la sua famiglia

Chi è la persona minorenne non accompagnata che va in affido?

- È un minore che porta con sé la sua storia e le vicende faticose che ha vissuto fino al quel momento;
- Può aver subito o assistito a maltrattamenti e/o abusi; anche di natura sessuale; nel paese di origine o di transito, in Italia ed essere esposto/a rischi di violenza incluso violenza di genere;
- Mantiene un legame con la propria origine;
- È un minore di altra cultura che deve affrontare un processo di integrazione sociale e culturale;
- È un minore che può avvantaggiarsi dell'esperienza di accoglienza familiare;
- Spesso ha un progetto e un mandato familiare da assolvere, che si rivela nel tempo.



Come nasce un affido in generale?

Segnalazione di disagio rilevato che può partire da:

- **Semplice cittadino** (vicinato, familiari non conviventi, piccola comunità religiosa o sportiva)
- **Istituzioni** (scuola, sanità)
- **Telefono azzurro e centri antiviolenza**

La segnalazione converge al Servizio Sociale Comunale competente per territorio che:

- Attiva **indagini conoscitive** del nucleo familiare naturale e **verificative della segnalazione**
- Dal riscontro di quanto segnalato, inoltra una sua propria **segnalazione alla Procura per i Minori presso il Tribunale per i Minorenni**;

Il Tribunale apre un procedimento civile a carico della famiglia e a tutela del Minore, da cui genera:

- l'affidamento del minore al Servizio Sociale Territoriale in limitazione della capacità genitoriale dei genitori naturali;
- la disposizione di allontanamento del minore dalla famiglia d'origine ed il suo collocamento in casa-famiglia, in attesa che venga individuata dal competente Ufficio Affido una famiglia idonea

Le competenze del Centro Affidi

- il reclutamento delle famiglie affidatarie
- l'informazione generica ad esse sull'affido
- la valutazione sociale delle famiglie aspiranti all'affido
- la formazione delle famiglie affidatarie
- la creazione della banca dati
- la realizzazione dell'affido
- il supporto alle famiglie affidatarie.

Il Centro Affidi nell'assolvimento di tali competenze, rivolge la propria attenzione non solo ai minori in difficoltà del nostro territorio, ma anche ai MSNA e provenienti da altre realtà sociali.

Chi è la famiglia affidataria?

Tutte le famiglie e singoli, senza limiti di età (**>18**) che abbiano fatto un percorso di:

- **formazione**
- **valutazione** (colloqui e visita domiciliare con operatori sociali) al termine del quale siano risultati idonei all'affido

L'affidatario deve **accogliere** presso di sé il minore e **provvedere al suo mantenimento e alla sua educazione e istruzione**; tenendo conto delle indicazioni dei genitori o del tutore; ed osservando le prescrizioni stabilite dall'autorità affidante. In ogni caso l'affidatario esercita i **poteri connessi con la potestà parentale in relazione agli ordinari rapporti con la istituzione scolastica e con le autorità sanitarie** (l.149/2001 - Art.5).

Agli affidatari non vengono richieste particolari caratteristiche. Quel che serve, oltre all'idoneità dell'abitazione in relazione ai bisogni del minore, è:

- **IMPEGNO** a contribuire attraverso valido rapporto educativo ed affettivo alla maturazione del minore
- **FLESSIBILITÀ**
- **COSCIENZA** delle proprie capacità e dei propri limiti
- **CONSAPEVOLEZZA e RISPETTO** per l'individualità dell'affidato/a e per i suoi modelli di vita culturali, sociali e religiosi
- **CAPACITÀ** di **LAVORARE in RETE** con i servizi coinvolti

Quali sono i doveri degli affidatari?

- **sopperire a tutte le carenze** della famiglia d' origine (cura, nutrimento, affetto, educazione, istruzione, etc.)
- assicurare la riservatezza sulla storia del minore e della sua famiglia
- Assicurare e favorire i **rapporti del minore con la sua famiglia d'origine**, ove contemplato dal Decreto dell'AGM (accompagnarolo agli incontri presso spazio neutro)
- rispettare le regole dell'affidamento e partecipare agli **incontri periodici** di verifica predisposti dai Servizi

Quali sono i diritti degli affidatari?

- percepire un **contributo mensile fisso** svincolato dal reddito → Stato, regioni ed enti locali, nell'ambito delle proprie competenze e nei limiti delle disponibilità finanziarie dei rispettivi bilanci, intervengono con misure di sostegno e di aiuto economico in favore della famiglia affidataria (Art. 5)
- usufruire del **congedo per maternità** e di tutti i congedi per malattia del minore
- solo per minori con L.104, attingere a somme di cui è in possesso il tutore (es. indennità di frequenza), nel caso di spese extra (dentista- oculista- interventi familiari che prevedono grossi impegni id spesa) con regolare preventivo di spesa e fatturazione al tutore che autorizza l'uso delle somme.

Come nasce un
affido in favore di
un/a MSNA?



Affido intrafamiliare

- **Colloqui con il/la MSNA, individuazione di parenti del/lla MSNA entro il IV grado;**
- Comunità MSNA/tutore volontario **referral a SSC – Ufficio MSNA**, valutazione appropriatezza progetto affido;
- **Acquisizione volontà del/lla MSNA** di ricongiungersi con i parenti (dai 12 o di età inferiore in considerazione della sua capacità di discernimento)
- **Ufficio MSNA prende contatti con possibili parenti**, acquisisce la documentazione comprovante legame di parentela e valuta idoneità a prendersi cura del minorenne, approfondendo anche condizioni socio-economiche
- **Ufficio MSNA, acquisisce consenso del tutore pro tempore/volontario**
- Ufficio MSNA **predispone determina di affido**, reso esecutivo dal Giudice tutelare
- **Ufficio MSNA colloca il minorenne presso il parente;**
- Ove manchi l'assenso del tutore può provvedere il **TM (affidamento giudiziale)**

Affido eterofamiliare

- **Colloquio con il/la MSNA**, valutazione esigenze specifiche, **informativa su affido eterofamiliare**
- Comunità MSNA/tutore volontario **referral a SSC – Ufficio MSNA**, valutazione appropriatezza progetto affido;
- **Ufficio MSNA acquisisce la volontà del/lla MSNA** (dai 12 o di età inferiore in considerazione della sua capacità di discernimento)
- **Ufficio MSNA si coordina con il Centro Affidi**, trasmettendo fascicolo MSNA, colloqui svolti con approfondimento storia personale, familiare, esigenze specifiche
- **Il Centro Affidi individua la famiglia affidataria** per il possibile abbinamento con il/la MSNA ed effettua visite domiciliari
- **Proposta di abbinamento al MSNA** e acquisizione consenso tutore pro tempore/volontario, comunicazione a affidatario
- **Predisposizione progetto affido** e comunicazione a autorità competenti
- Inserimento e avvio progetto affido
- Accompagnamento e monitoraggio
- **Ove manchi l'assenso del tutore può provvedere il TM (affidamento giudiziale)**


Accoglienza in famiglia
di neo-maggiorenni in prosieguo amministrativo

- **Colloquio con il/la MSNA prossimo alla maggiore età, valutazione percorso di integrazione avviato ed esigenze specifiche, informativa su attivazione misura di prosieguo amministrativo con accoglienza in famiglia**
- Comunità MSNA/tutore volontario **referral a SSC – Ufficio MSNA**, valutazione appropriatezza progetto affido;
- **Ufficio MSNA si coordina con il Centro Affidi**, trasmettendo fascicolo MSNA, colloqui svolti con approfondimento storia personale, familiare, percorso di integrazione ed esigenze specifiche
- **Il Centro Affidi individua la famiglia affidataria** per il possibile abbinamento con il/la MSNA ed effettua visite domiciliari
- **Proposta di abbinamento al MSNA e acquisizione consenso**, comunicazione a affidatario
- **Equipe** (SSC - Ufficio MSNA, tutore volontario, comunità MSNA) predispongono e inviano alla Procura della Repubblica presso il TM **istanza di prosieguo amministrativo** con allegazione dichiarazione di volontà del/lla MSNA di attivazione di tale percorso con **collocamento presso una famiglia**;
- **TM emette decreto di prosieguo amministrativo con indicazione dell'accoglienza in famiglia**
- Inserimento del neomaggiorenne presso la famiglia e avvio progetto affido
- Accompagnamento e monitoraggio

L'affido di MSNA nella pratica:
accesso ai fondi e *social welfare
management*



FONDO NAZIONALE PER L'ACCOGLIENZA DEI MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI



D.L. 95/2012, art. 23, c. 11 convertito dalla legge 07.08.2012: istituzione del FONDO NAZIONALE PER L'ACCOGLIENZA DEI MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI



Fondo nazionale per l'accoglienza
dei MSNA fornisce un **CONTRIBUTO**
per le prestazioni già erogate da
parte dei comuni per l'accoglienza
dei MSNA




Fondo nazionale copre tutte le forme
di accoglienza dei MSNA da parte
degli enti locali **ovvero gestione**
diretta servizio, affidamento a
soggetto privato sociale, affido
familiare

Affido familiare MSNA
No utilizzo comunali/regionali dedicati
Anticipazione somme a bilancio in analogia
a accoglienza MSNA nelle comunità


**Accesso fondo nazionale
accoglienza MSNA**
Contributo max fino a €
100,00 pro capite/pro die,
nei limiti delle risorse
disponibili

**Unica eccezione: affido neo-maggiorenni
in prosieguo amministrativo (fondo
nazionale target minorenni)**
**Utilizzo rimborsi regionali se previsti per
prosieguo amministrativo MSNA**

IL RUOLO DELLE REGIONI



Il ruolo della regione contribuisce ad assicurare il diritto all'accoglienza, salute, integrazione dei **MSNA** e **SUPPORTA I COMUNI** e gli enti gestori dei servizi sociali dei comuni che assicurano servizi di assistenza, accoglienza e integrazione. In generale, molte regioni effettuano rimborsi spese (per MSNA e neomaggiorenni in prosieguo amministrativo) che restano a carico dei comuni al netto dei contributi richiesti al ministero interno per il tramite delle Prefetture.



L'art. 5 della legge 184/1983 e s.M. Prevede:
«lo stato, le regioni e gli enti locali nell'ambito delle proprie competenze e della nuova legge e nei limiti delle disponibilità finanziarie dei rispettivi bilanci intervengano con misure di sostegno e di aiuto economico in favore della famiglia affidataria»

L'art. 80 della stessa legge dispone: «le regioni determinano le condizioni e modalità di sostegno alle famiglie, persone e comunità di tipo familiare che hanno minori in affidamento, affinché [...] l'affidamento si possa fondare sulla disponibilità e l'idoneità all'accoglienza indipendentemente dalle condizioni economiche.»

IL FONDO MSNA E LE SUE CARATTERISTICHE



Circolare Ministero interno prot. n. 0042833, 14 novembre 2022: dal 01.01.2023 l'ammontare del contributo giornaliero = € 100,00 pro capite/pro die, nei limiti delle risorse disponibili del Fondo <https://www.fondiwelfare.it/wp-content/uploads/2023/02/Circolare-n.-0042833-14-novembre-2022.pdf>

Ministero eroga trimestralmente i contributi, per il tramite delle Prefetture, ai Comuni che ne fanno richiesta e che hanno inserito i minori nel Sistema Informativo Minori (SIM)

Circolare Ministero Interno prot. n. 21885, 01 giugno 2023: descrizione della procedura per la richiesta dei contributi, da seguire dal 2° trimestre 2023 (<http://www.anciveneto.org/attachments/article/15912/All.%201%20-20Procedure%202023.pdf>), invio modelli A1 (http://www.anciveneto.org/attachments/article/15912/Modello%20A.1_aggiornato.pdf) e mod. B (http://www.anciveneto.org/attachments/article/15912/Modello%20B_aggiornato.pdf)

PROCEDURA: IL RUOLO DEI COMUNI

1. Accreditamento nel SIM, inserimento dei nominativi dei/lle MSNA

2. Attraverso funzionalità applicativo, generazione file excel, con i dati di ogni trimestre + integrazione parte finanziaria

3. Richiesta alla Prefettura territorialmente competente, l'accesso al Fondo tramite l'invio del modello A, composto dai documenti A1 e A2


N.B.: se modelli A1 e A2 incompleti o mancanti: richiesta respinta

MODALITA' ACCREDITAMENTO AL SIM



Collegarsi al sito

[https://servizi.lavoro.gov.it/
Public/login?retUrl=https://servizi.lavoro.gov.it/&App=S
erviziHome](https://servizi.lavoro.gov.it/Public/login?retUrl=https://servizi.lavoro.gov.it/&App=ServiziHome)



Procedere all'accesso
tramite SPID personale (di
primo livello o superiore) o
CIE



Selezionare l'applicazione
“SIM – Minori stranieri non
accompagnati”



Accedere alla pagina
“Richiesta credenziali”



Compilazione scheda di
richiesta di registrazione
nuova utenza
Per problemi:
assistenzasim@lavoro.gov.it

PROCEDURA: IL RUOLO DELLA PREFETTURA

1. **Verifica che il Comune abbia certificato l'utilizzo delle eventuali somme già percepite**, mediante l'apposito Modello B e che quest'ultimo sia stato già trasmesso al Ministero

2. **Effettua dei controlli a campione** sulla documentazione, nella misura minima del 5% delle richieste pervenute, anche attraverso il SIM

3. Ricevuta tutta la documentazione, **la Prefettura**, tramite il caricamento sul portale SIMP del Modello A, **acquisisce i dati relativi ai MSNA** accolti dai Comuni, al numero di giornate di accoglienza erogate e al relativo costo

4. Verificato il caricamento di entrambe le parti del modello A e la congruità di quanto riportato sul sistema con i dati indicati dagli Enti Locali, **le Prefetture, entro il 30 del mese successivo alla chiusura del trimestre di riferimento, segnaleranno al Ministero** (all'indirizzo fondomsna@pecdlci.interno.it), **il fabbisogno necessario** indicando, al contempo, le verifiche a campione effettuate nel corso del trimestre


L'EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI

- 1. Il Ministero** effettua ulteriori controlli a campione sulla documentazione non precedentemente verificata dalle Prefetture
- 2. provvede al trasferimento delle risorse alle Prefetture** sul Capitolo 2353, P.G.1 nel limite delle disponibilità

- 3. Le Prefetture** procedono al trasferimento delle risorse agli Enti Locali
- 4. Enti locali** onere di certificare alle Prefetture l'utilizzo delle somme percepite mediante il Modello B, compilato e sottoscritto dal Legale Rappresentante o da un suo delegato e dal responsabile del servizio finanziario.

- 5. Le Prefetture, previa verifica, curano il tempestivo inoltro del Modello B al Ministero dell'Interno**

SCHEMA RIASSUNTIVO



LA REGIONE FVG E IL RIMBORSO PER L'AFFIDO DEI NEOMAGGIORENNI IN PROSIEGUO AMMINISTRATIVO



Art. 7 .L.R. 9/2023 *"Tutela dei minori stranieri non accompagnati"*: Regione FVG TUTELA il diritto all'accoglienza, salute, integrazione dei **MSNA** e **SUPPORTA I COMUNI** e gli enti gestori dei Servizi sociali dei Comuni che assicurano servizi di assistenza, accoglienza e integrazione

<https://lexview-int.regionefvg.it/FontiNormative/xml/xmlLex.aspx?anno=2023&legge=9&ART=007&AG2=00&AG1=00&fx=art&db=DBC#art7>

Regolamento rimborsi enti locali spese restanti a loro carico per accoglienza e ospitalità MSNA e neomaggiorenni in prosieguo amministrativo

Decreto Presidente Regione 30.08.2023, n. 0144/Pres.

<https://lexview-int.regionefvg.it/FontiNormative/Dettaglio.aspx?Id=6880>

Domande?
Buon Lavoro!

Per informazioni:
vmasotto@unicef.org

